



COMUNE DI VIDDALBA

Provincia di Sassari

Via Giovanni Maria Angioy 5

Web - www.viddalba.gov.it - Pec - comune.viddalba@legalmail.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 26 del 08-03-18

Oggetto: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2018/2020 E FABBISOGNO ANNUALE 2018

L'anno duemiladiciotto il giorno otto del mese di marzo alle ore 10:30, nella Casa Comunale si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

ARA VITTORIO	SINDACO	P
CAREDDU PIER MARIO	VICESINDACO	P
DEIANA ANGELO	ASSESSORE	P
MAZZEI CLARA	ASSESSORE	A
SPEZZIGU IRENE	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor ARA VITTORIO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Comunale Sanna Michele

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le seguenti disposizioni legislative:

- L'art. 39, comma 1 della L. 27.12.1997, n. 449 che così dispone: "Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482";
- L'art. 6, comma 4 del Decreto Legislativo n. 165/2001: "Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico – finanziaria pluriennale".
- L'art. 6, comma 4-bis del Decreto Legislativo n. 165/2001: "Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti";
- L'art. 91 del D. Lgs. 267/2000, a norma del quale gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenute alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68";

Richiamato altresì il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune;

Dato atto che:

- _con deliberazione della Giunta Comunale n° 45 del 10.10.2016 è stata approvata la rideterminazione della dotazione organica dell'Ente ;
- con deliberazione della Giunta Comunale in questa stessa data si è provveduto all'adempimento previsto dall'art. 33 del D.Lgs. 165/2001, rilevando l'inesistenza di eccedenze di personale o situazioni di soprannumero;
- Il Comune di Viddalba non versa in situazioni di deficitarietà strutturale, come da parametri allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. del 23 del 29.04.2016 avente ad oggetto "approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2015 ai sensi dell'art. 227 del d.lgs. n. 267/000 (enti non sperimentatori);
- Questo ente per l'anno 2017 ha rispettato i vincoli derivanti dal pareggio di bilancio e che tale vincolo sarà rispettato, allo sttao delle informazioni in possesso nell'anno in corso ;
- l'Ente ha rispettato nel 2017 il tetto di spesa del personale consistente nella spesa media sostenuta a questo titolo nel triennio 2011/2013;
- l'Ente ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti;

Considerato che, allo stato delle informazioni disponibili, si presume di rispettare nel 2018 i vincoli derivanti dal pareggio di bilancio;

Richiamato il vigente impianto normativo relativo al rispetto dei vincoli di personale, ed in particolare l'art. 1, comma n. 557, della legge 296/2006, per come modificato da ultimo dal D.L. n. 90/2014 e dalla legge n. 208/2015 il quale dispone che gli enti già sottoposti al patto di stabilità non possono superare la spesa per il personale media del triennio 2011/2013 e non possono per gli anni 2016, 2017 e 2018 effettuare assunzioni a tempo indeterminato per una spesa superiore al 25% di quella per le cessazioni verificatesi nell'anno precedente; nonché che si possono utilizzare le quote destinabili a nuove assunzioni delle cessazioni del triennio 2012/2014 non utilizzate a tale fine e che tali risorse possono essere destinate ad assunzioni con procedure ordinarie (deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 26/2015) per le capacità assunzionali del 2013 e del 2014;

Richiamata la Deliberazione n. 25/2014 della Corte dei Conti Sezione Autonomie con la quale è chiarito che a decorrere dall'anno 2014 il nuovo parametro cui è ancorato il

contenimento della spesa di personale è la spesa media del triennio 2011/2013, che assume pertanto un valore di riferimento statico;

Preso atto di quanto disposto dall'art. 1, comma 479 della Legge n° 232/2016 (Legge di stabilità 2017) Che dispone : per i comuni che rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale e' rispettato il medesimo saldo, nell'anno successivo la percentuale stabilita al primo periodo del comma 228 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' innalzata al 75 per cento qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per 3 classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Considerato che, per consolidata espressione delle varie Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti non sono soggette a limitazioni di capacità assunzionale - le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette di cui alla legge 68/1999, nel limite della quota d'obbligo;

Dato atto, ai fini del rispetto della vigente normativa e per la definizione dell'atto di adozione programmatico per il triennio 2017-2018, nonché per il piano annuale di assunzioni dell'anno 2017 di questa Amministrazione comunale:

- che la spesa di personale, calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevista per l'anno 2016, rispetta il limite della spesa media di personale sostenuta nel triennio 2011- 2013, come da allegato "A" alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- che questa Amministrazione non è soggetta all'assolvimento degli obblighi relativi alle assunzioni obbligatorie di cui all'art. 3 della L. 12.03.1999, n. 68;

Dato atto che il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, Legge 11 agosto 2014, n. 114:

- ha abrogato le disposizioni normative che consentivano il trattenimento in servizio dei dipendenti che avessero raggiunto i requisiti per il pensionamento, facendo salvi i trattenimenti in servizio in essere fino al 31 ottobre 2014 o a loro naturale scadenza se anteriore;
- ha dato la facoltà agli enti di azionare la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti che abbiano maturato il requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento;

Atteso che nel corso del 2016 si è verificata la cessazioni dal servizio di n. 1 unità cat. B1;

Atteso che nel corso del 2018 si è verificata l' assunzione in servizio di n. 1 unità cat. D3 Part-time 18 ore mensili;

Visti i budget disponibili di spesa per il personale cessato nel periodo 2011/2013, 2014, 2015, 2016;

Viste le richieste pervenute dai Responsabili di area;

Effettuata la sintesi delle esigenze segnalate e ritenute maggiormente coerenti ed in linea con le azioni da porre in essere per il raggiungimento degli obiettivi programmati dall'ente tenendo conto dell'obbligo di contenimento della spesa pubblica del personale nell'ambito dei parametri di rispetto dei vincoli imposti dal pareggio di bilancio;

Dato atto che sulla base delle esigenze derivanti dall'attuazione dei programmi e degli obiettivi vengono accolte le seguenti richieste:

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

- Area Amministrativa: Anno 2019

- incremento risorse umane attraverso concorso pubblico per profilo professionale ISTRUTTORE DIRETTIVO cat. D1

- Area Contabile: Anno 2019

- incremento risorse umane attraverso concorso pubblico per profilo professionale ISTRUTTORE DIRETTIVO cat. D1

ATTIVAZIONE CONTRATTI DI LAVORO FLESSIBILI – ANNO 2018

- realizzazione progetto comunale finalizzato occupazione - Assunzione da graduatoria in corso validità sezione circoscrizionale impiego dal 01.01.2017 al 30.06.2017 di n. 2 operai cat. A ;
- n° 1 tirocinio formativo presso area tecnica

Dato atto che presso l'Ente risulta attivato un incarico ai sensi dell'art. 110, 1° comma D.L.gs. n° 267/2000 Responsabile area Tecnica

Visto l'articolo 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010 nel testo modificato dalle leggi n. 183/2011 e dalla legge di conversione del D.L. n. 216/2011;

Visto il tetto di spesa per le assunzioni flessibili fissato dal D.L. n. 90/2014, per come interpretato dalla deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 2/2015, nel tetto della spesa sostenuta allo stesso titolo nel 2009 per gli enti locali che hanno rispettato il tetto alla spesa del personale, tetto che lo stesso provvedimento ha fissato a partire dal 2014 nella spesa media del personale del triennio 2011/2013;

Assunta l'indicazione ivi contenuta che queste disposizioni valgono come norma di principio per gli enti locali;

Considerata la necessità di rispettare i vincoli complessivi dettati dalla citata disposizione e, nel contempo, per quanto possibile, di non comprimere l'autonomia dell'amministrazione;

Considerato che, sulla base delle previsioni di cui all'articolo 36 del D.Lgs. n. 165/2001, le assunzioni flessibili devono essere limitate solamente alla necessità di fare fronte ad esigenze di carattere straordinario e limitato nel tempo;

Assunto che, sulla base delle previsioni del D.Lgs. n. 81/2015, il tetto delle proroghe alle assunzioni flessibili è di 5 nel rispetto della durata massima di 36 mesi (comprensivo anche degli eventuali rinnovi) e che esse non devono superare il 20% del personale in servizio a tempo indeterminato;

Visto l'art. 36, 2° comma del D.L.gs. n° 165/2001, che disciplina l'utilizzo di contratti di lavoro flessibile nella Pubblica Amministrazione;

Dato atto che secondo il disposto dell'art. 11, comma 4 bis introdotto dalla L. 11/08/2014 n. 144 di conversione del D. L. 24/06/2014 n. 90, all'articolo 9, comma 28, del D. L. 31/05/2010, n. 78, convertito dalla L. 30/07/2010, n. 122, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente".

Visto il parere della Corte dei Conti Sez. Puglia n° 174/2014 che osserva che immediatamente dopo il periodo introdotto dalla novella legislativa recata dalla L. n. 144/2014 in sede di conversione del D. L. n. 90/2014 e diretta ad escludere le limitazioni dell'art. 9, comma 28, del D. L. n. 78/2010 per gli enti che hanno osservato le disposizioni dei commi 557 e 562 dell'art. 1, della L. n. 296/2006, permane comunque la vigenza del seguente disposto normativo: "resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009".

Richiamato l'articolo 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002) che recita: "A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.";

Visto il parere favorevole espresso in merito alla programmazione del fabbisogno di personale ed al piano assunzionale oggetto della presente deliberazione, espresso dal Revisore Unico dei Conti, previo accertamento delle condizioni previste dal comma 8 dell'art. 19 della L. 448/2001, agli atti d'ufficio.

Acquisiti preventivamente i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ex art. 49 D.L.gs. n° 267/2000;

Acquisita la certificazione del Responsabile dell'area economico finanziaria sul rispetto dei limiti finanziari imposti dalla vigente normativa in materia di assunzioni degli Enti Locali Visti gli artt. 48 e 134 del T.U.E.L; Verificato che il Comune di Viddalba non ha, alla data odierna, in servizio dipendenti a tempo indeterminato che, nel corso dell'anno 2016, raggiungano il 65° anno di età e che abbiano, precedentemente al 1° dicembre 2011, maturato il diritto all'accesso al trattamento pensionistico, come risulta da apposita attestazione del Responsabile del Servizio Personale, agli atti dell'Amministrazione;

Dato atto altresì che del Piano triennale delle assunzioni 2017-2019 – Piano occupazionale 2017 verrà data apposita informazione alle RR.SS.UU. di Ente;

Con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, per le motivazioni meglio espresse in narrativa e da intendersi qui richiamate, il “Programma triennale delle assunzioni a tempo indeterminato 2018-2020” ed il “Piano occupazionale 2018 – per :

----- ANNO 2018 -----

AREA TECNICA

ASSUNZIONI FLESSIBILI

- Assunzione da graduatoria in corso validità sezione circoscrizionale impiego di n. 2 operai cat. A
- N° 1 tirocinio formativo

Nessuna assunzione a tempo indeterminato

----- ANNO 2019 -----

- Area Amministrativa: Anno 2019

- incremento risorse umane attraverso concorso pubblico per profilo professionale ISTRUTTORE DIRETTIVO cat. D1

- Area Contabile: Anno 2019

- incremento risorse umane attraverso concorso pubblico per profilo professionale ISTRUTTORE DIRETTIVO cat. D1

----- ANNO 2020 -----

Nessuna assunzione a tempo indeterminato

2. **DI DARE ATTO** del rispetto dell'art. 1, commi da 557 a 557-quater della Legge 27.12.2006, n. 296, dell'art. 9, comma 28, del DL 78/2010, della L. n. 133/2008, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche”, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, del D.L. 90/2014, della L. 12.03.1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Viddalba;
3. **DI DARE ATTO** che il finanziamento dei costi occorrenti per i posti individuati nella presente programmazione è previsto negli appositi capitoli di spesa dello schema del Bilancio di Previsione 2017/2019;
4. **DI TRASMETTERE**, ai termini del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il comparto del personale delle Regioni ed autonomie locali, il presente provvedimento alla R.S.U. e alle organizzazioni sindacali;
- 5.

Oggetto: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2018/2020 E FABBISOGNO ANNUALE 2018

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REG. TECNICA

Il Responsabile
Suelzu Tomasina

Viddalba, 08-03-18

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA Regolarità Contabile

Il Responsabile
Sanna Michele

Viddalba, 08-03-18

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

- Il Presidente:
ARA VITTORIO

- Il Segretario Comunale:
Sanna Michele

LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

- Viene pubblicata all'albo pretorio comunale in data 15-03-18 per la durata di 15 giorni consecutivi, (art. 124, D.Lgs. 267/2000).
- Viene trasmessa ai capigruppo consiliari in data 15-03-18.col protocollo n. 1450_____.

Viddalba, 15-03-18

- Il Funzionario Incaricato
Arras Maria

.-.

